



CIRCOLARE N. 7 GIUGNO 2024

NUOVO OT23 2025 – INDICAZIONI INAIL

L'Inail ha pubblicato, sul proprio sito, il nuovo modello OT23 anno 2025, attraverso il quale vengono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 27 febbraio 2019). Nel nuovo modello sono stati mantenuti, quasi nella loro totalità, gli interventi presenti in quello dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo. È stata aggiornata anche la documentazione probante da allegare che, come noto, riveste particolare importanza.

Il nuovo modulo di domanda presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);

SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale;

SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali;

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione;

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Con propria nota del 18 aprile 2024, l'Inail illustra, nel dettaglio, le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l'anno 2025 rispetto al modello per l'anno 2024.

Modalità di accesso

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo 2 tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo B", eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello. Tale classificazione degli interventi, nelle 2 tipologie anzidette, è stata effettuata in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità degli stessi.

Per poter accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l'azienda dovrà quindi attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Interventi pluriennali

Nel modello in esame sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda della valenza prevenzionale





dell'intervento stesso, ferma restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).

Nuovi interventi

Al fine di ampliare l'offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti 18 nuovi interventi. Si rimanda al testo della nota Inail la definizione puntuale di tutti gli interventi interessati.

Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro

Viene indicato che sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025.

Il PNP, in sostanza, si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l'adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi.

Tali azioni di prevenzione sanitaria, presenti nel modello OT23 2025, sono correlate ai principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4).

Razionalizzazione degli interventi

Viene indicato che al fine di snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. Si tratta, in sintesi, di:

- servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico;
- acquisto e installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, di particolari dispositivi di adattamento intelligente della velocità, di blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente, di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, di avviso avanzato di distrazione del conducente, di segnalazione di arresto di emergenza e di rilevamento della retromarcia;
- attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo;
- sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento;
- modelli organizzativi e gestionali asseverati;





- sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000;
- interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione.

Ulteriori modifiche

È stato completamente revisionato l'intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d'intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.

È stato eliminato l'intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, *report* integrato, asseverati da parte di ente terzo. Ciò in quanto risulta presente nel modello un altro intervento, di tipo A, che premia l'adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità sociale certificato SA 8000.

Con apposita breve guida l'Inail, inoltre, ricorda che, per poter fruire della riduzione, il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; la verifica è effettuata tramite il Durc *online*.

Il datore di lavoro, naturalmente, deve essere in regola anche con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del lavoro, dei Vigili del fuoco).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite pec, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio). Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

